



## DICHIARAZIONE DI PRINCIPI INTERNAZIONALI DI CATALOGAZIONE

### Introduzione

La Dichiarazione di Principi – comunemente nota come “Principi di Parigi” – fu approvata dalla Conferenza internazionale sui principi di catalogazione nel 1961.<sup>1</sup> L’obiettivo di servire come base per la standardizzazione internazionale della catalogazione è stato sicuramente raggiunto: la maggior parte dei codici di catalogazione, elaborati da allora in poi in tutto il mondo, ha seguito i Principi rigorosamente o almeno a un grado elevato.

Dopo oltre quarant’anni è diventato ancor più auspicabile condividere un insieme comune di principi internazionali di catalogazione, considerato che catalogatori e utenti utilizzano OPAC (Online Public Access Catalogues) di tutto il mondo. Ora l’IFLA, all’inizio del ventunesimo secolo, si è assunta l’impegno di adeguare i Principi di Parigi a obiettivi adatti a cataloghi on-line di biblioteche e non solo a questi. Il primo obiettivo è servire l’interesse degli utenti del catalogo.

Questa Dichiarazione sostituisce ed estende i Principi di Parigi dalle sole opere testuali a tutti i tipi di materiali e dalla sola scelta e forma della registrazione a tutti gli aspetti dei dati bibliografici e di autorità utilizzati nei cataloghi di biblioteca. Essa comprende non solo i principi e gli obiettivi (cioè le funzioni del catalogo), ma anche le regole guida che dovrebbero essere inserite nei codici di catalogazione di tutti i paesi e indicazioni sulle funzionalità di ricerca e recupero.

La Dichiarazione tratta i seguenti punti:

1. Ambito di applicazione
2. Principi generali
3. Entità, attributi e relazioni
4. Obiettivi e funzioni del catalogo
5. Descrizione bibliografica
6. Punti di accesso
7. Elementi di base per le funzionalità di ricerca

La Dichiarazione si fonda sulle grandi tradizioni catalografiche del mondo<sup>2</sup> e sul modello concettuale di *Functional Requirements for Bibliographic Records* (FRBR) dell’IFLA.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> International Conference on Cataloguing Principles (Paris, 1961). Report. – London : International Federation of Library Associations, 1963, p. 91-96. Disponibile anche in: *Library Resources and Technical Services*, vol. 6 (1962), p. 162-167; e *Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961*. – Annotated edition / with commentary and examples by Eva Verona. – London : IFLA Committee on Cataloguing, 1971.

<sup>2</sup> Cutter, Charles A., *Rules for a dictionary catalog*, 4th ed., rewritten. Washington, D.C., Government Printing Office, 1904; Ranganathan, S.R., *Heading and canons*, Madras [India], S. Viswanathan, 1955; Lubetzky, Seymour, *Principles of Cataloging : Final Report. Phase I: Descriptive Cataloging*, Los Angeles, Calif.: University of California, Institute of Library Research, 1969.

<sup>3</sup> *Functional Requirements for Bibliographic Records. Final Report*, Munich, Saur, 1998 (IFLA UBCIM publication new series, vol. 19). Disponibile in linea sul sito web dell’IFLA: <http://www.ifla.org/VII/s13/frbr> (settembre 1997, emendata e corretta nel febbraio 2008). Il modello FRBR sarà presto esteso con i *Functional Requirements for Authority Data* (FRAD) e *Functional Requirements for Subject Authority Data* (FRSAD). Edizione italiana: *Requisiti funzionali per record bibliografici. Rapporto conclusivo*. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, approvato dallo Standing Committee dell’IFLA Section on Cataloguing, edizione italiana a cura dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, Roma, ICCU, 2000.



È auspicabile che la Dichiarazione possa incrementare la condivisione internazionale di dati bibliografici e di autorità e guidare gli estensori di regole di catalogazione nel loro impegno per l'elaborazione di un codice di catalogazione internazionale.

## 1. Ambito di applicazione

I principi enunciati sono concepiti come guida allo sviluppo di codici di catalogazione. Si applicano a dati bibliografici e di autorità e a cataloghi correnti di biblioteca. Possono applicarsi anche a bibliografie e archivi di dati creati da biblioteche, archivi, musei e altre istituzioni.

Essi intendono fornire un approccio coerente alla catalogazione, descrittiva e per soggetto, di qualsiasi tipo di risorsa bibliografica.

## 2. Principi generali

Diversi principi guidano la costruzione di codici di catalogazione.<sup>4</sup> Il principio fondamentale è l'interesse dell'utente.<sup>5</sup>

2.1. *Interesse dell'utente.* Le decisioni adottate nel creare le descrizioni e le forme controllate dei nomi quali punti di accesso vanno prese tenendo presente l'utente;

2.2. *Uso comune.* Il lessico usato nelle descrizioni e nei punti di accesso deve concordare con quello della maggioranza degli utenti;

2.3. *Presentazione.* Le descrizioni e le forme controllate dei nomi delle entità per i punti di accesso devono essere basate sul modo in cui ciascuna entità descrive se stessa.

2.4. *Accuratezza.* L'entità descritta deve essere rappresentata fedelmente;

2.5. *Sufficienza e necessità.* Nelle descrizioni e nelle forme controllate dei nomi per i punti di accesso, devono essere inclusi solo gli elementi necessari per soddisfare l'utente e indispensabili per identificare in modo univoco un'entità;

2.6. *Significatività.* I dati devono essere bibliograficamente significativi;

2.7. *Economia.* Se per raggiungere uno scopo esistono modalità alternative, la preferenza deve essere data a quella che contribuisce maggiormente all'economia complessiva (vale a dire al costo minore o all'approccio più semplice);

2.8. *Coerenza e Standardizzazione.* Le descrizioni e la creazione dei punti di accesso devono essere il più possibile normalizzate. Ciò consente una maggiore coerenza, che a sua volta rende più facile la condivisione dei dati bibliografici e di autorità;

2.9. *Integrazione.* Le descrizioni per tutti i tipi di materiali e per le forme controllate dei nomi delle entità devono basarsi il più possibile su regole comuni.

Le regole di un codice di catalogazione devono essere sostenibili e non arbitrarie. Si conviene che in alcuni casi questi principi potrebbero contraddirsi a vicenda e che all'occorrenza si adotterà una soluzione sostenibile e pratica.

## 3. Entità, attributi e relazioni

Un codice di catalogazione deve tenere conto delle entità, attributi e relazioni definite nei modelli concettuali dell'universo bibliografico.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Basati sulla letteratura professionale, soprattutto di Ranganathan e Leibniz come riportati da Elaine Svenonius, *The Intellectual Foundation of Information Organization*, Cambridge, Mass., MIT Press, 2000, p. 68. Per quanto riguarda i thesauri di voci di soggetto, ci sono ulteriori principi da applicare, ma ancora non sono stati inseriti in questa dichiarazione.

<sup>5</sup> I principi da 2.2 a 2.9 non sono disposti in un ordine particolare.



### 3.1. Entità nelle registrazioni bibliografiche

Possono essere rappresentate con dati bibliografici e di autorità le seguenti entità:

- Opera
- Espressione
- Manifestazione
- Esemplare<sup>7</sup>
- Persona
- Famiglia
- Ente<sup>8</sup>
- Concetto
- Oggetto
- Evento
- Luogo.<sup>9</sup>

### 3.2. Attributi

Gli attributi che identificano ciascuna entità devono essere usati come dati.

### 3.3. Relazioni

Le relazioni bibliograficamente significative fra le entità devono essere identificate.

## 4. Obiettivi e funzioni del catalogo<sup>10</sup>

Il catalogo deve essere uno strumento efficiente ed efficace che consente all'utente:

4.1. di *trovare* risorse bibliografiche in una raccolta come risultato di una ricerca basata sugli attributi o sulle relazioni delle risorse:

4.1.1. per *trovare* una singola risorsa

4.1.2. per *trovare* insieme di risorse che rappresentino:

tutte le risorse che appartengono alla stessa opera

tutte le risorse che incorporano la stessa espressione

tutte le risorse che esemplificano la stessa manifestazione

tutte le risorse associate a una determinata persona, famiglia o ente

tutte le risorse su un determinato soggetto

tutte le risorse definite secondo altri criteri (come lingua, luogo di pubblicazione, data di pubblicazione, tipo di contenuto, tipo di supporto, ecc.), di solito utilizzati per selezionare ulteriormente i risultati della ricerca

<sup>6</sup> I modelli concettuali dell'IFLA sono FRBR, FRAD e FRSAD.

<sup>7</sup> Opera, espressione, manifestazione ed esemplare costituiscono le entità del Gruppo 1 descritte nel modello FRBR.

<sup>8</sup> Persona, famiglia ed ente costituiscono le entità del Gruppo 2 descritte nel modello FRBR e FRAD.

<sup>9</sup> Concetto, oggetto, evento e luogo costituiscono le entità del Gruppo 3 descritte nel modello FRBR. Qualsiasi entità può essere interessata da una relazione di soggetto con un'opera.

<sup>10</sup> Le funzioni 4.1 – 4.5 sono basate su: The intellectual foundation of information organization / Elaine Svenonius. Cambridge, MA : MIT Press, c2000. ISBN 0-262-19433-3, p. 18.



4.2. di *identificare* una risorsa bibliografica o un agente (cioè, avere conferma che l'entità descritta in una registrazione corrisponda a quella cercata o distinguere fra due o più entità con caratteristiche simili);

4.3. di *selezionare* una risorsa bibliografica appropriata alle necessità dell'utente (cioè, scegliere una risorsa che risponda ai requisiti posti dall'utente per quanto riguarda formato, contenuto, supporto, ecc. oppure rifiutare una risorsa in quanto inadeguata alle proprie esigenze);

4.4. di *acquisire* o *ottenere* accesso a un esemplare descritto (cioè, fornire informazioni che consentano all'utente di ottenere un esemplare mediante acquisto, prestito, ecc. o di accedere a un esemplare in modalità elettronica, tramite una connessione in linea a una fonte remota); oppure di accedere, acquisire o ottenere dati di autorità o bibliografici);

4.5. di *navigare* in un catalogo e al di fuori (cioè tramite la disposizione logica dei dati bibliografici e di autorità e la presentazione di chiare modalità per muoversi, compresa la presentazione delle relazioni fra opere, espressioni, manifestazioni, esemplari, persone, famiglie, enti, concetti, oggetti, eventi e luoghi).

## 5. Descrizione bibliografica

5.1. In generale, per ogni manifestazione deve essere creata una descrizione bibliografica distinta.

5.2 Una descrizione bibliografica deve basarsi tipicamente su un esemplare che rappresenta la manifestazione e può includere attributi propri dell'opera(e) e dell'espressione(i) incorporate.

5.3. I dati descrittivi devono basarsi su uno standard definito a livello internazionale.<sup>11</sup>

5.4. Le descrizioni possono essere a vari livelli di completezza, in funzione delle finalità del catalogo o dell'archivio bibliografico. L'utente deve ricevere informazioni sul livello di completezza.

## 6. Punti di accesso

### 6.1. Norma generale

I punti di accesso per il recupero di dati bibliografici e di autorità devono essere formulati seguendo i principi generali (vedi 2. Principi generali). Essi possono essere controllati o non controllati.

6.1.1. I punti di accesso controllati devono essere forniti per le forme autorizzate e varianti dei nomi di entità come persone, famiglie, enti, opere, espressioni, manifestazioni, esemplari, concetti, oggetti eventi e luoghi. I punti di accesso controllati forniscono la coerenza necessaria per raggruppare le registrazioni bibliografiche per insiemi di risorse.

6.1.1.1. Le registrazioni di autorità devono essere costruite per controllare le forme autorizzate dei nomi, le forme varianti e gli identificatori usati come punti di accesso.

6.1.2 I punti di accesso non controllati possono essere forniti come dati bibliografici per nomi, titoli (per esempio, il titolo proprio che si trova sulla manifestazione), codici, parole chiave, ecc. non controllati nelle registrazioni di autorità.

<sup>11</sup> Per la comunità bibliotecaria, lo standard definito a livello internazionale è l'*International Standard Bibliographic Description*.



## 6.2 Scelta dei punti di accesso

**6.2.1.** Si devono includere come punti di accesso a una **registrazione bibliografica** i punti di accesso autorizzati delle opere e delle espressioni (controllati) incorporate nella risorsa, i titoli delle manifestazioni (di solito non controllati) e i punti di accesso controllati dei creatori delle opere.

**6.2.1.1** Enti come creatori: Un ente deve essere considerato creatore delle opere che esprimono il pensiero o l'attività collettiva dell'ente, o se la formulazione del titolo, unitamente alla natura dell'opera, implica chiaramente che l'ente è responsabile collettivamente del contenuto dell'opera.

**6.2.2.** Devono essere inoltre creati punti di accesso a registrazioni bibliografiche per le forme controllate dei nomi di persone, famiglie, enti e soggetti ritenuti importanti per trovare e identificare la risorsa bibliografica che si sta descrivendo.

**6.2.3.** Si devono includere come punti di accesso a una registrazione di autorità la forma autorizzata e le forme varianti del nome dell'entità.

**6.2.4.** Ulteriori accessi possono essere creati tramite nomi di entità correlate.

## 6.3. Punti di accesso autorizzati

Il punto di accesso autorizzato per il nome di un'entità deve essere registrato in una registrazione di autorità che contiene anche gli identificatori per l'entità e le forme varianti del nome. Può essere necessario un punto di accesso autorizzato come forma di visualizzazione automatica.

**6.3.1.** I punti di accesso autorizzati devono essere costruiti in base a uno standard.

### 6.3.2. Lingua e scrittura dei punti di accesso autorizzati

**6.3.2.1.** Se i nomi sono stati espressi in diverse lingue e/o scritture, la preferenza per il punto di accesso autorizzato per il nome deve essere data alle informazioni che si trovano sulla manifestazione dell'opera espressa nella lingua e scrittura originale;

6.3.2.1.1. ma se la lingua e la scrittura originali non sono normalmente usate nel catalogo, il punto di accesso autorizzato può basarsi su forme presenti in manifestazioni o in fonti di riferimento in una lingua e scrittura più adatta agli utenti del catalogo.

6.3.2.1.2. Quando possibile, si deve fornire l'accesso nella lingua e scrittura originali, tramite un punto di accesso autorizzato, o una forma autorizzata o variante del nome.

6.3.2.2. Nel caso si preferisse traslitterare, si deve seguire uno standard internazionale di conversione dei caratteri.

### 6.3.3. Scelta del punto di accesso autorizzato

Il nome preferito come punto di accesso autorizzato per un'entità deve basarsi sul nome che identifica l'entità in modo coerente, o perché si trova più frequentemente sulle



manifestazioni o perché è un nome accolto e appropriato agli utenti del catalogo (per esempio, “nome convenzionale”) nella forma che si trova nelle fonti di riferimento.

**6.3.3.1. Scelta del punto di accesso autorizzato per persona, famiglia, ente**  
 Se una persona, famiglia, o ente usa vari nomi o forme varianti dei nomi, si deve scegliere un solo nome o una sola forma del nome come punto di accesso autorizzato per ciascuna entità distinta.

**6.3.3.1.1.** Se si trovano forme varianti del nome nelle manifestazioni e/o nelle fonti di riferimento, e questa variante non si basa su differenti presentazioni dello stesso nome (per esempio, forme brevi o complete), si deve attribuire la preferenza:

**6.3.3.1.1.1.** a un nome comunemente conosciuto (o convenzionale) piuttosto che al nome ufficiale, se questo è indicato, oppure:

**6.3.3.1.1.2.** al nome ufficiale se non esiste un nome comunemente conosciuto o convenzionale.

**6.3.3.1.2.** Se un ente ha usato in periodi successivi nomi diversi che non possono essere considerati come varianti minori dello stesso nome, ciascuna entità identificata da un cambiamento significativo del nome deve essere considerata una nuova entità. I relativi dati di autorità per ciascuna entità devono essere collegati, di solito creando una relazione fra le forme autorizzate precedenti e successive dei nomi dell'ente.

**6.3.3.2. Scelta del punto di accesso autorizzato per opera e espressione**  
 Se un'opera ha molti titoli, si deve preferire un solo titolo come base del punto di accesso autorizzato per l'opera/espressione.

#### **6.3.4. Forma del nome per i punti di accesso autorizzati**

##### **6.3.4.1. Forma dei nomi di persona**

Se il nome di una persona è costituito da più parole, la scelta della prima parola del punto di accesso autorizzato deve essere determinata in base alle convenzioni del paese e della lingua maggiormente associate a quella persona, come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di riferimento.

##### **6.3.4.2. Forma dei nomi di famiglia**

Se il nome di una famiglia è costituito da più parole, la scelta della prima parola del punto di accesso autorizzato deve essere determinata in base alle convenzioni del paese e della lingua maggiormente associate a quella famiglia, come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di riferimento.

##### **6.3.4.3. Forma dei nomi di enti**

Per i punti di accesso autorizzato di un ente il nome deve essere dato in forma diretta, come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di riferimento, eccetto:

**6.3.3.1.** se l'ente è parte di un'autorità giurisdizionale o territoriale, il punto di accesso autorizzato deve includere la forma correntemente usata del nome del territorio interessato, nella lingua e scrittura più adatte alle necessità degli utenti del catalogo;

**6.3.3.2.** se il nome dell'ente implica subordinazione, o funzioni subordinate, o è insufficiente per identificare l'ente subordinato, il punto di accesso autorizzato deve iniziare con il nome dell'ente superiore.



#### 6.3.4.4. Forme di nomi di opere/espressioni

Un punto di accesso autorizzato per un'opera, espressione, manifestazione o esemplare può essere un titolo che può presentarsi da solo, oppure un titolo associato al punto di accesso autorizzato per il creatore o i creatori dell'opera.

### 6.4. Nomi varianti e forme varianti del nome

Qualunque nome si scelga come punto di accesso autorizzato, i nomi varianti e le forme del nome varianti devono essere inserite per l'accesso controllato.

## 7. Elementi di base per le funzionalità di ricerca

### 7.1. Ricerca

I punti di accesso sono gli elementi delle registrazioni bibliografiche che: 1) provvedono al recupero adeguato delle registrazioni bibliografiche e di autorità e delle risorse bibliografiche a esse collegate e, 2) limitano i risultati della ricerca.

#### 7.1.1. Strumenti di ricerca

Nomi, titoli e soggetti devono poter essere cercati e recuperati tramite qualsiasi meccanismo disponibile in un dato catalogo di biblioteca o archivio di dati bibliografici (per forma completa dei nomi, per parole-chiave, per frasi, per troncamento, per identificatore, ecc.)

#### 7.1.2. Punti di accesso indispensabili

I punti di accesso indispensabili sono quelli basati sui principali attributi e relazioni di ciascuna entità nella registrazione bibliografica o di autorità.

**7.1.2.1.** I punti di accesso indispensabili per le **registrazioni bibliografiche** sono:

- punti di accesso autorizzati per il nome del creatore, o del primo creatore nominato, quando ve ne sia più di uno;
- il punto di accesso autorizzato per l'opera/espressione (che può includere il punto di accesso autorizzato per il creatore)
- il titolo proprio, o il titolo attribuito alla manifestazione
- l'anno (o gli anni) di pubblicazione o emissione della manifestazione
- termini di soggetto controllati e numeri di classificazione per l'opera
- numeri standard, identificativi e "titoli chiave" dell'entità descritta.

**7.1.2.2.** I punti di accesso indispensabili per le **registrazioni di autorità** sono:

- il nome autorizzato o il titolo dell'entità
- gli identificatori per l'entità
- i nomi varianti e le forme varianti del nome o il titolo per l'entità.

#### 7.1.3. Punti di accesso aggiuntivi

Attributi da altre aree della descrizione bibliografica o della registrazione di autorità possono servire da punti di accesso facoltativi o da meccanismi di filtro o di limitazione nel caso vengano recuperate grandi quantità di registrazioni.

**7.1.3.1.** Nelle **registrazioni bibliografiche** questi attributi includono, in modo non limitativo:



- nomi di creatori, oltre il primo
- nomi di persone, famiglie o enti in ruoli diversi da quello di creatore (per esempio, esecutori)
- titoli varianti (per esempio, titoli paralleli, titoli dell'intitolazione)
- identificatori della registrazione bibliografica
- lingua dell'espressione incorporata nella manifestazione
- luogo di pubblicazione
- tipo di contenuto
- tipo di supporto.

7.1.3.2. Nelle **registrazioni di autorità** questi attributi includono, in modo non limitativo:

- nomi o titoli di entità correlate
- identificativi della registrazioni di autorità.

## **7.2. Recupero**

Se la ricerca individua diverse registrazioni con lo stesso punto di accesso, le registrazioni devono essere visualizzate in un ordine logico utile all'utente del catalogo, preferibilmente in base a uno standard significativo alla lingua e alla scrittura del punto di accesso



## GLOSSARIO

Il glossario include termini che si trovano nella Dichiarazione dei Principi di catalogazione internazionali dove sono usati in un'accezione specifica (non solamente nell'usuale definizione data dai dizionari). Alla fine ci sono termini impiegati nei Principi di Parigi o in altre precedenti regole di catalogazione che i partecipanti all'IME ICC desideravano evidenziare che non erano più in uso negli ICP.

BT = Termine più ampio; NT = Termine più ristretto; RT = Termine in relazione

**Agente** – Persona (autore, editore, scultore, curatore, direttore, compositore, ecc.), o gruppo (famiglia, organizzazione, società, biblioteca, orchestra, paese, federazione, ecc.) o robot (stazione per il rilevamento delle condizioni atmosferiche, programma software di traduzione automatica, ecc.) che abbia un ruolo nel ciclo produttivo di una risorsa.

[Fonte: DCMI Agents Working Group, definizione di lavoro, modificata]

Vedi anche **Creatore [NT]**

**Attributo** – Caratteristica di un'entità. Un attributo può essere intrinseco all'entità o assegnato esternamente.

[Fonte: FRBR]

**Bibliograficamente significativo** – Qualità di un'entità o attributo o relazione che assume un senso o valore speciale nel contesto delle risorse bibliografiche.

[Fonte: IME ICC]

**Catalogazione descrittiva** – La parte di catalogazione che fornisce sia dati descrittivi sia punti di accesso che non siano di soggetto.

[Fonte: IME ICC]

Vedi anche **Descrizione bibliografica [RT], Catalogazione per soggetto [RT]**

**Catalogazione per soggetto** – Parte della catalogazione che fornisce termini per intestazioni di soggetto e/o numeri di classificazione controllati.

[Fonte: IME ICC]

Vedi anche **Catalogazione descrittiva [RT]**

**Concetto** – Nozione astratta o idea.

[Fonte: FRAD (associate con soggetti), FRBR]

**Contenuto, tipo di**

Vedi **Tipo di contenuto**

**Creatore** – Persona, famiglia o ente responsabile del contenuto intellettuale o artistico di un'opera.

[Fonte: IME ICC]

Vedi anche **Agente [BT]**

**Descrizione bibliografica** – Insieme di dati bibliografici che identificano una risorsa bibliografica.

[Fonte: ISBD modificato]

Vedi anche **Catalogazione descrittiva [RT]**

**Ente** – Organizzazione o gruppo di persone e/o di organizzazioni, identificato da un particolare nome e che agisce, o può agire, come un'unità.

[Fonte: FRANAR, FRBR modificate]



**Entità** – Qualcosa che ha un carattere unitario e un contenuto in sé; qualcosa che ha un'esistenza indipendente o separata; un'astrazione, un concetto ideale, un oggetto di un pensiero o un oggetto trascendente.

[Fonte: Webster's 3<sup>rd</sup>]

Esempi di tipi di entità in FRBR e FRAD includono i prodotti di un'attività intellettuale e artistica (opera, espressione, manifestazione ed esemplare); gli agenti (cioè persone, famiglie, enti) responsabili della creazione del contenuto intellettuale o artistico, della produzione e disseminazione del contenuto in una forma fisica, o della conservazione del prodotto; o il soggetto di un'opera (opera, espressione, manifestazione, esemplare, persona, famiglia, ente, concetto, oggetto, evento, luogo).

[Fonte: IME ICC]

**Esemplare** – Singola copia di una manifestazione.

[Fonte: FRAD, FRBR]

**Espressione** – Realizzazione intellettuale o artistica di un'opera.

[Fonte: FRAD, FRBR]

**Evento** – Azione o avvenimento.

[Fonte: FRAD (quelli che non agiscono come enti sono considerati soggetti), FRBR]

**Famiglia** – Due o più persone imparentate per nascita, matrimonio, adozione o stati legali affini o altrimenti che si presentano come una famiglia.

[Fonte: FRAD modificato da IME ICC]

**Forma autorizzata del nome** – Forma del nome scelta come punto di accesso autorizzato per una entità.

*Vedi anche* **Punto di accesso autorizzato [RT], Nome convenzionale [RT], Nome [BT]**

**Nome preferito [RT], Forma variante del nome [RT]**

**Forma variante del nome** – Forma del nome non scelta come punto di accesso autorizzato per un'entità. Può essere usato per accedere alla registrazione di autorità dell'entità o essere presentato come collegamento al punto di accesso autorizzato.

[Fonte: IME ICC]

*Vedi anche* **Punto di accesso [BT], Punto di accesso autorizzato [RT], Forma autorizzata del nome [RT], Punto di accesso controllato [BT], Nome convenzionale [RT], Nome [BT]**

**Identificatore** – Numero, codice, parola, frase, logo, dispositivo ecc. associato a un'entità e serve a differenziare quell'entità dalle altre all'interno del dominio nel quale l'identificatore è assegnato.

[Fonte: FRAD]

**Luogo** – Località.

[Fonte: FRBR]

**Manifestazione** – Materializzazione fisica di un'espressione di un'opera.

[Fonte: FRAD, FRBR]

Una manifestazione può materializzare una raccolta di opere, un'opera singola o una parte componente di un'opera. Manifestazioni possono presentarsi in una o più unità fisiche.

[Fonte: IME ICC]

**Nome** – Carattere, parola o gruppo di parole e/o caratteri con cui un'entità è conosciuta. Comprende le parole/caratteri che designano una persona, una famiglia, un ente; include i termini



con cui concetti, oggetti, eventi o luoghi sono conosciuti; include il titolo dato a un'opera, espressione, manifestazione o esemplare. Usato come base per un punto di accesso.

[Fonte: FRBR modificato da FRAD]

*Vedi anche* **Punto di accesso [RT] Forma autorizzata del nome [NT], Punto di accesso controllato [RT], Nome convenzionale [NT], Nome preferito [NT], Forma variante del nome [NT]**

**Nome convenzionale** – Nome, diverso dal nome ufficiale, per mezzo del quale un ente, luogo, oggetto è diventato conosciuto.

[Fonte: Glossario modificato di AACR2 Revision 2002]

*Vedi anche* **Forma autorizzata del nome [NT], Nome [BT], Forma variante del nome [RT]**

**Nome preferito** – Nome di un'entità scelto in base a regole o standard, impiegato come base per la costruzione di un punto di accesso autorizzato per quella entità.

[Fonte: IME ICC]

*Vedi anche* **Punto di accesso autorizzato [RT], Forma autorizzata del nome [RT], Nome convenzionale [RT], Nome [BT]**

**Oggetto** – Una cosa materiale.

[Fonte: FRBR]

**Opera** – Creazione intellettuale o artistica distinta (ossia, il contenuto intellettuale o artistico).

[Fonte: FRAD, FRBR, modificato da IME ICC]

**Persona** – Individuo o identità singola stabilita o adottata da un individuo o gruppo.

[Fonte: FRBR modificato in FRAD, modificato da IME ICC]

**Punto di accesso** – Nome, termine, codice, ecc. mediante il quale il dato bibliografico o di autorità è ricercato e identificato.

[Fonte: GAAR modificata con FRAD e IME ICC]

*Vedi anche* **Punto di accesso aggiuntivo [NT] Punto di accesso autorizzato [NT], Punto di accesso controllato [NT], Punto di accesso indispensabile [NT], Nome [RT], Punto di accesso non controllato [NT], Forma variante del nome [NT]**

**Punto di accesso aggiuntivo** – Punto di accesso che può essere usato in aggiunta ai punti di accesso indispensabile per migliorare il recupero dei dati bibliografici o di autorità.

[Fonte: IME ICC]

*Vedi anche* **Punto di accesso [BT], Punto di accesso indispensabile [RT]**

**Punto di accesso autorizzato** – Punto di accesso controllato preferito per una entità, stabilito e costruito secondo regole o standard.

[Fonte: IME ICC]

*Vedi anche* **Punto di accesso [BT], Forma autorizzata del nome [RT], Punto di accesso controllato [BT], Nome preferito [RT], Forma variante del nome [RT]**

**Punto di accesso controllato** – Punto di accesso registrato in una registrazione di autorità.

[Fonte: GARR modificate]

Punti di accesso controllati includono forme autorizzate dei nomi come pure quelle designate come forme varianti. Possono essere:

- basate su nomi di persona, famiglia e enti,
- basate su nomi (cioè titoli) di opere, espressioni, manifestazioni ed esemplari,
- la combinazione di due nomi, come nel caso di un punto di accesso nome/titolo che rappresenta un'opera e che combina il nome del creatore con il titolo dell'opera,
- basate sui termini di eventi, oggetti, concetti e luoghi,



– basate su identificatori come numeri standard, indici di classificazione, ecc.

Si possono aggiungere altri elementi (come le date) al nome in senso proprio, al fine di distinguere entità con nomi identici o simili.

[Fonte: FRAD – nota bene che il focus del modello è sui nomi e termini controllati tramite un archivio di autorità]

*Vedi anche* **Punto di accesso [BT]**, **Punto di accesso autorizzato [NT]**, **Nome [RT]**, **Punti di accesso non controllati [RT]**, **Forma variante del nome [NT]**

**Punto di accesso indispensabile** – Punto di accesso basato su un attributo o una relazione principali di un'entità in una registrazione bibliografica o di autorità, che assicura il recupero e l'identificazione di quella registrazione.

[Fonte: IME ICC]

*Vedi anche* **Punto di accesso [BT]**, **Punto di accesso aggiuntivo [RT]**

**Punto di accesso non controllato** – Punto di accesso non controllato da una registrazione di autorità.

[Fonte: IME ICC]

*Vedi anche* **Punto di accesso [BT]**, **Punto di accesso controllato [RT]**

**Punto di accesso normalizzato**

*Vedi* **Punto di accesso autorizzato**

**Raccolta** – 1. Insieme reale o virtuale di due o più opere riunite o pubblicate insieme. 2. Insieme reale o virtuale di risorse bibliografiche possedute o create da una determinata istituzione.

[Fonte: IME ICC]

**Registrazione bibliografica** – Insieme di dati che descrive e fornisce accesso a una risorsa bibliografica e identifica opere ed espressioni ad essa correlate.

[Fonte: IME ICC]

**Registrazione di autorità** – Insieme di dati che identifica un'entità e che può essere usata per facilitare l'accesso al punto di accesso autorizzato per quell'entità o per la visualizzazione di qualsiasi punto di accesso per l'entità.

[Fonte: IME ICC]

**Risorsa bibliografica** – Un'entità nell'ambito della biblioteca e di raccolte analoghe che consiste di prodotti dell'attività intellettuale o artistica. Nel modello FRBR le risorse bibliografiche sono le entità del I Gruppo: opera, espressione, manifestazione ed esemplare.

[Fonte: IME ICC]

**Supporto, tipo di**

*Vedi* **Tipo di supporto**

**Tipo di contenuto** – Designazione che rispecchia la forma principale di comunicazione per mezzo della quale il contenuto è espresso e la facoltà sensoriale mediante la quale si vuole che sia compresa. . Il tipo di contenuto rispecchia gli attributi sia dell'opera sia dell'espressione.

[Fonte: Glossario per RDA modificato nel gennaio 2008]

**Tipo di supporto** – Designazione che rispecchia il formato del mezzo di archiviazione e la custodia del supporto insieme con il tipo di apparecchiatura richiesta per vedere, ascoltare, scorrere, ecc. il contenuto di una risorsa. Il tipo di supporto rispecchia gli attributi di una manifestazione.

[Fonte: modificata dal Glossario RDA, gennaio 2008]



**Titolo chiave** – Nome univoco assegnato dalla Rete ISSN a una risorsa in continuazione e inseparabilmente legato al suo ISSN. Il titolo chiave può essere uguale al titolo proprio, o, al fine di garantirne l'univocità, può essere strutturato aggiungendo elementi identificativi e/o di qualificazione come il nome dell'ente che la ha emessa, il luogo di pubblicazione, l'indicazione di edizione.

[Fonte: ISBD]

**Universo bibliografico** – Il regno relativo alle raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei e delle altre comunità dell'informazione.

[Fonte IME ICC]

### Fonti

**AACR2** – *Anglo-American cataloguing rules*. – 2nd edition, 2002 revision. – Ottawa : Canadian Library Association; London : Chartered Institute of Library and Information Professionals ; Chicago : American Library Association, 2002-2005.

**DCMI Agents Working Group** – Dublin Core Metadata Initiative, Agents Working Group. [Page Web, 2003]: <http://dublincore.org/groups/agents/> (definizioni in lavorazione – Il report non è ancora terminato).

**FRAD** – *Functional requirements for authority data: a conceptual model: Final report, 2008*.

**FRBR** – *Functional requirements for bibliographic records: final report*. – Munich : Saur, 1998. (IFLA UBCIM publications new series ; v. 19). Disponibile sul sito web dell'IFLA: <http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/> (settembre 1997, emendato e corretto nel febbraio 2008).

**GARR** – *Guidelines for authority records and references*. – 2nd ed., rev. – Munich : Saur, 2001. (IFLA UBCIM publications new series ; v. 23). Disponibile in linea all'indirizzo: <http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf>.

**IME ICC** – IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (1<sup>st</sup> – 5<sup>th</sup> : 2003-2007) raccomandazioni dai partecipanti.

**ISBD** – *International standard bibliographic description (ISBD) : preliminary consolidated edition*. – Munich : Saur, 2007. – (IFLA Series on Bibliographic Control ; v. 31).

**RDA** – *RDA: Resource description and access. Glossary draft*. 5JSC/Chair/11/Rev (Jan. 2008, Table 1). Disponibile in linea all'indirizzo: <http://www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html#drafts>.

**Webster's 3rd** – *Webster's third new international dictionary*. – Springfield, Mass. : Merriam, 1976.



## Termini non più usati

**Unità bibliografica** *vedi* **Manifestazione**

**Intestazione** *Vedi* **Punto di accesso autorizzato, punto di accesso controllato**

**Rinvio** *Vedi* **Forma variante del nome**

**Titolo uniforme** *Vedi* **Punto di accesso autorizzato, Forma autorizzata del nome, Nome**



## **Decisione IME ICC 2008**

I partecipanti all'IME ICC stabiliscono di

- apportare, ove necessario, correzioni editoriali ai testi adottati dai partecipanti all'IME ICC
- distribuire il testo a tutti gli estensori di regole di catalogazione e alle organizzazioni IFLA, nonché alla stampa professionale
- curare e pubblicare la Dichiarazione ICP e il Glossario, e renderli gratuitamente disponibili sul Web
- garantire la continuazione del lavoro di revisione quando FRAD e FRSAR saranno completati e i modelli e lo schema dei dati della catalogazione evolveranno, e
- conservare la documentazione IME ICC e condividere le informazioni sul processo e sui risultati dell'IME ICC.

Raccomandano inoltre che la sezione di catalogazione dell'IFLA si faccia carico di mantenere i testi e di rivederli a intervalli di circa 5 anni per aggiornarli in base alle necessità e consultando con tutta la comunità dell'informazione.

Traduzione a cura di: Carlo Bianchini (Biblioteca del Museo Friulano di Storia Naturale), Maria De Panicis (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma), Mauro Guerrini (Università di Firenze), Cristina Magliano (ICCU), Paola Manoni (Biblioteca Apostolica Vaticana).